

No alla revoca automatica della patente se si circola con fermo amministrativo

Codice della strada

È incostituzionale non considerare la gravità della situazione specifica

Silvio Scotti

Con la sentenza 52/2024 depositata ieri, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità dell'articolo 214, comma 8, del Codice della strada, nella parte in cui prevede la revoca della patente. La norma riguarda il caso della circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (sanzione accessoria prevista dal Codice della strada per alcune violazioni), che comporta il divieto di circolare e l'obbligo di collocazione in un luogo non interessato dal pubblico passaggio (autorimessa, cortile privato eccetera).

Per garantire l'effettività del fermo, il Codice prevede la nomina di un custode, che in linea generale coincide col proprietario del mezzo, il quale assume la veste di garante.

La circolazione abusiva è un illecito amministrativo *proprio*, nel senso che può essere commesso solo dal custode, che risponde non solo se lo commette direttamente, ma altresì se consente che qualcun altro si metta alla guida del veicolo e circoli su strada pubblica. E le sanzioni sono piuttosto impattanti: il comma 8 dell'articolo 214 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.984 a 7.937 euro, nonché quelle accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.

Il giudice di pace di Forlì ha ritenuto di sollevare l'eccezione di incostituzionalità in relazione alla revoca della patente, in quanto essa è prevista per condotte connotate da maggior disvalore e, inoltre, l'automatismo non consentirebbe di valutare adeguatamente il grado di colpa del custode. Soprattutto se, come nel caso sottoposto a giudizio, non fosse stato lo stesso custode a guidare abusivamente il veicolo.

La Consulta, valutata positivamente l'ammissibilità della questione, considerato il principio di proporzionalità delle conseguenze sul piano sanzionatorio rispetto alla gravità del comportamento, richiamando un proprio intervento del 2022, relativo al caso simile del sequestro amministrativo del veicolo (articolo 213, comma 8): con la sentenza 246/2022, l'automatismo della revoca della patente in caso di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro venne dichiarato incostituzionale, mantenendone comunque la facoltatività, in modo da poter graduare le conseguenze sulla base di una valutazione più ampia della gravità dell'illecito.

Essendo il caso della revoca della patente non solo simile, ma pressoché sovrapponibile, i giudici si sono conformati a tale orientamento. È una tipica sentenza manipolativa sostitutiva: la Consulta trasforma il significato della disposizione per renderla conforme al dettato costituzionale. Quindi, il comma 8 dell'articolo 214 del Codice della strada risulta modificato nel senso che la revoca va considerata conseguenza possibile, ma non obbligatoria nel caso di circolazione abusiva.